

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI

1. Costituzione e Sede

È costituita un'associazione avente la seguente denominazione: "COMPAGNIA DEL PERU Ente del Terzo Settore", o anche, in forma abbreviata "COMPAGNIA DEL PERU ETS", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

L'associazione ha sede nel Comune di Torino, C.so Siracusa,10

L'associazione trae le sue origini dall'impegno dei Soci fondatori come volontari all'interno della Lega Missionaria Studenti, movimento giovanile di impegno cristiano per il rispetto delle culture e per lo sviluppo, nata in seno alla Compagnia di Gesù. Molti dei Soci fondatori condividono l'esperienza di campi di lavoro estivi in Perù presso l'organizzazione C.A.E.F. (Centro de Atenciòn y Educatiòn a la Familia), situato a Campiña de Moche nella periferia di Trujillo, distretto La Libertad, una casa-famiglia che accoglie bambini vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale. L'Associazione si fonda quindi sulla condivisione di una storia di esperienze e impegno comuni, e trae la propria ispirazione dai principi cristiani vissuti attraverso i carismi della spiritualità ignaziana e dai valori affermati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in particolare agli Art. 25 e 26:



Art. 25 - 1) Ogni uomo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso devono godere della stessa protezione sociale.

Art. 26 - 1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto

riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente disponibile a tutti sulla base del merito.

2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

2. Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

3. Scopi dell'Associazione

L'associazione svolge le attività di cui comma 1, lettere sotto indicate dell'art. 5 D.Lgs n. 117/2017; in particolare si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attuato mediante lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio sanitaria (lettera b),
- diffusione della pratica del volontariato (lettera i),
- cooperazione allo sviluppo (lettera n),
- commercio equo solidale (lettera o),
- alloggio solidale (lettera q),
- beneficienza (lettera u),
- promozione e tutela dei diritti umani (lettera v)
- adozione internazionale (lettera w).

L'associazione intende operare nei confronti di soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e/o sociale, provvedendo alle loro necessità materiali. Essa intende realizzare e sostenere progetti rivolti alla beneficenza e all'assistenza dei poveri e alla tutela dei bambini svantaggiati, anche in aree disagiate del pianeta, con particolare attenzione alla realtà peruviana e all'organizzazione C.A.E.F. in Perù. Per il raggiungimento delle proprie finalità,

l'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- promuovere raccolte di denaro e beni da devolvere a soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale o ad altri enti che svolgano la loro attività nei confronti di soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale;
- promuovere campagne di sensibilizzazione nei confronti delle situazioni di indigenza presenti in Italia e nel mondo;
- promuovere e realizzare progetti volti a fornire assistenza sociale e socio-sanitaria, compresi la costruzione di strutture volte al miglioramento delle condizioni di vita di soggetti indigenti;
- promuovere una cultura dell'integrazione dei soggetti svantaggiati ed emarginati, dei diritti umani soprattutto di donne e bambini, anche in collegamento con enti pubblici e privati;



svolgere ogni attività di studio e divulgativa finalizzata alla sensibilizzazione nei confronti delle situazioni di svantaggio.

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti per legge.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali culturali ed umanitari.

SOCI

4. Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche ed enti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne fanno espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione. Possono inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione. Possono, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali, culturali ed umanitari.

5. Ammissione dei soci

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di essere a piena conoscenza dello statuto, di eventuali regolamenti e di accettarli. Non sono previste differenze di trattamento tra i soci relativamente ai diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni

successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

Il socio che provvede ad eliminare le cause che hanno portato al rigetto può presentare nuovamente la domanda di ammissione, tale richiesta viene valutata in ultima istanza dall'assemblea.

L'associato è tenuto, inoltre, al versamento della quota annuale per l'importo ed entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

6. Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, ad accedere alle cariche associative, a svolgere l'eventuale attività volontaria preventivamente concordata e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale con le modalità e per l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di visionare i libri sociali.

7. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio può venire meno, su delibera assembleare, per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
- d) per ritardato pagamento dei contributi protratto oltre sei mesi;

e) per decesso del socio.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere alla associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

8. Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

i Revisori dei Conti o il Revisore Unico, se nominati;

ASSEMBLEA

9. Partecipazione all'assemblea

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

10. Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire mediante

qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La comunicazione verrà inviata all'indirizzo risultante sul libro soci. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'avviso di convocazione è inviato deve essere quello risultante da libro soci. I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

In caso di particolare urgenza l'assemblea può essere convocata mediante l'invio a mezzo telegramma, fax o posta elettronica entro il terzo giorno precedente l'adunata.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.

11. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente o da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'assemblea, fungendo così da segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

12. Forma di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

13. Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e, se ritenuto opportuno, i revisori dei conti;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- approvare i Regolamenti;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

CONSIGLIO DIRETTIVO

14. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, i termini di versamento, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- se ritenuto necessario, eleggere tra i suoi membri il Vice – Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

15. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 9 membri, nominati dall'assemblea dei soci tra i soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

16. Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante qualsiasi mezzo che possa

comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o e-mail inviato almeno 2 (due) giorni prima della data prefissata.

Il Presidente, i consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

PRESIDENTE

17. Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e propone al Consiglio Direttivo una rosa di candidati alla carica di Vice-Presidente.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria

o permanente. In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice-Presidente.

18. Elezione del Presidente

Il Presidente è proposto dal Consiglio Direttivo ed eletto dall'assemblea ordinaria dei soci.

Egli dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

(Bilancio)

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



REVISORI DEI CONTI

19. Compiti dei revisori dei conti

Ai revisori dei conti spetta, se nominati, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

20. Elezioni dei revisori dei conti

I revisori dei conti possono essere nominati dall'assemblea in numero massimo di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

FINANZE E PATRIMONIO

21. Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla prima quota di iscrizione e dalle successive quote annuali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da altri enti;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- e) da proventi derivanti dall'attività istituzionale e da attività direttamente connesse;
- f) da rendite patrimoniali;
- g) da ogni altra entrata compatibile con le finalità e le attività statutariamente previste.

22. Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

23. Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

24. Patrimoni Destinati

L'ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447/bis e seguenti del codice civile. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.

In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.

NORME FINALI E GENERALI

25. Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

26. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il Patrimonio sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea o dei liquidatori, in ogni caso ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 19°, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

27. Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea, in deroga all'articolo 12 del presente statuto, con voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Eventuali modifiche a tale regolamento interno potranno essere apportate su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Tali modifiche, sottoposte

all'Assemblea, saranno accolte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

28. Rinvio

Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

In originale firmato

Francesca Maria Liliana Calliari



Eleonora Cossu



Tiziana Casti



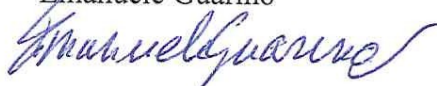
Giovanna Gautier di Confengo



Marco Castagna



Emanuele Guarino



Jacopo Zocchi

